

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35402/07

2

UDIENZA PUBBLICA

DEL 20/06/2007

SENTENZA

N. 01872 /2007



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MARMO MARGHERITA	"	N. 006354/2007
3.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) WONG CLAUDIO MICHELE

N. IL 14/03/1968

avverso SENTENZA del 09/02/2006


TRIBUNALE

di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

IANNIELLO ANTONIO



Udito il Procuratore Generale in persona del dott. *Pamacautaweb Jugledur*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 febbraio 2006, il Tribunale di Firenze ha condannato Claudio Michele Wong alla pena di euro 6.000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 6, 12 e 12-*bis* della legge 30 aprile 1962 n. 283, per avere, quale titolare della impresa all'ingrosso Wong s.r.l., introdotto nel territorio italiano alimenti di origine animale importandoli dalla Cina e destinati alla vendita, non rispondenti ai requisiti di legge e per i quali è vietata l'importazione nell'ambito della C.E.E. per decisione della Commissione europea n. 2002/944/CE del 20 dicembre 2002 (come accertato in Firenze il 9 e il 10 aprile 2003). Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Con la sentenza di condanna il Tribunale aveva altresì applicato, ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge citata, la pena accessoria della chiusura dell'esercizio della Wong s.r.l. e la revoca della licenza di Claudio Michele Wong.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato con l'assistenza del proprio difensore, deducendo:

1 – la violazione dell'art. 552 c.p.p. per la genericità del fatto contestato col decreto di citazione a giudizio, in quanto questo non precisava in che senso gli alimenti che il ricorrente aveva introdotto nel territorio dello Stato fossero “*non rispondenti ai requisiti di legge*”, vale a dire quali delle ipotesi elencate all'art. 5 della legge, diversamente punite dall'art. 6, ricorresse nel caso in esame. La relativa eccezione, tempestivamente sollevata dalla difesa del ricorrente era stata illegittimamente respinta dal giudice con l'ordinanza del 14 dicembre 2004, anch'essa impugnata con la sentenza. Tale ordinanza avrebbe infatti affermato apoditticamente che l'imputazione era formulata correttamente e neppure in sede di redazione della sentenza il Tribunale avrebbe ritenuto di chiarire la concreta violazione accertata.

2 – la violazione dell'art. 161 c.p.p.: l'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato al ricorrente non al domicilio eletto, ma al domicilio reale.

3 – la violazione della norma incriminatrice: se si dovesse intendere che il fatto contestato rientra nella lettera d) dell'art. 5 della legge (sostanze alimentari nocive), allora secondo il ricorrente andrebbe rilevato che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26 agosto 1994 n. 9268 e 18 aprile 2000 n. 4743) il reato si realizza quando in concreto le sostanze hanno l'attitudine a creare nocimento (pericolo concreto e attuale: Cass. 20 gennaio 2004 n. 976). Quindi occorre provare la loro pericolosità concreta mediante analisi di laboratorio di campioni prelevati secondo procedure standard.

Invece, nel caso in esame nessuna analisi di laboratorio era stata effettuata e la pericolosità era stata ritenuta unicamente perché l'importazione di quegli alimenti dalla Cina è vietata da una decisione comunitaria (nocività presunta quindi), tra l'altro non in maniera assoluta per tutti gli alimenti, essendo possibile per alcuni l'introduzione previo nulla osta sanitario.

4 – ancora la violazione della norma incriminatrice. Il ricorrente è stato infatti ritenuto colpevole di avere introdotto in Italia sostanze alimentari di origine animale contro il divieto della decisione della CE del 20. 12. 2002. Ma non sarebbe stato provato in giudizio che l'introduzione sia avvenuta dopo tale data; anzi la fattura della Wong s.r.l. alla China Trade n. 2009, che il giudice ha preso in considerazione per affermare la destinazione al commercio dei prodotti alimentari rinvenuti successivamente in possesso dell'imputato, è del 25 ottobre 2002.

Insomma, è stato provato il possesso ma non anche l'introduzione nello Stato dopo la data della decisione CE.

5 – la violazione di legge e il vizio di motivazione: il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza del Wong da un episodio successivo al sequestro dei prodotti della Wong s.r.l. avvenuto il 9 a-

prile 2003; trattasi infatti di un episodio del 12 maggio 2003, risultante da un documento che il giudice non aveva acquisito, per poi utilizzarne di fatto il contenuto.

Non sarebbe stato neppure accertato che i prodotti provenissero dalla Cina piuttosto che da Taiwan, dal Vietnam o dal Bangladesh, mentre il giudice darebbe per scontata la provenienza contestata.

6 – l'erronea applicazione dell'art. 12-*bis*, comma 2° della legge (chiusura definitiva della ditta Wong s.r.l.) e vizio di motivazione sul punto. Il giudice avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi di cui al primo comma nel disporre la chiusura definitiva dell'attività della Wong, mentre viceversa aveva preso in considerazione unicamente i numerosi precedenti penali, che peraltro erano tutti datati (più di dieci anni) e non gravi.

7 – la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza e dell'ordinanza impugnate; in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* della legge in parola, per violazione degli artt. 27, 41 e 42 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminato il secondo motivo di natura processuale, relativo alla violazione dell'art. 161 c.p.p. in sede di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale, effettuata presso il domicilio reale anziché presso quello elettivo.

La censura è generica e manifestamente infondata.

Il ricorrente, che ha proposto tempestivamente e con dovizia di argomenti ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non deduce infatti di non avere avuto tempestiva notizia dell'atto impugnato per difetto della notifica, che del resto poteva legittimamente avvenire anche a sue mani


ovunque e pertanto anche nel domicilio reale (*cf.* Cass. S.U. 7 gennaio 2005 n. 119), ma si limita a denunciare l'inosservanza formale della relativa norma processuale, rimasta nella sostanza nel caso concreto del tutto "indolore" (se il ricorrente ha ricevuto l'atto a mani proprie) e comunque sanata a norma dell'art. 183, lett. b) c.p.p. per effetto della proposizione del ricorso.

Col primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 552 c.p.p. per la genericità della contestazione dovuta alla mancata specificazione delle ragioni per le quali gli alimenti che il ricorrente aveva introdotto nel territorio dello Stato sarebbero non rispondenti ai requisiti di legge.

Al riguardo risulta dagli atti ed è riferito dallo stesso ricorso che con decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2002, veniva vietata l'importazione negli Stati membri di prodotti di origine animale provenienti dalla Cina, salvo di quelli di cui all'elenco di cui alla parte I dell'allegato alla decisione e con la possibilità per altri, elencati nelle parti II e III del medesimo allegato di essere introdotti solo in caso di esito favorevole delle analisi chimiche previste all'art. 3 della decisione da effettuarsi a cura dei singoli Stati membri.

La decisione, emanata in attuazione dell'art. 22, paragrafo I della direttiva del Consiglio 97/78/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione, da parte degli Stati membri, dei controlli veterinari dei prodotti che provengono da Paesi terzi, scaturiva dalla constatazione a livello comunitario della mancanza di sufficienti garanzie da parte della Cina in ordine ai controlli veterinari effettuati su tali prodotti.

Risulta chiaramente dagli atti che l'originario sequestro dei prodotti alimentari della Wong s.r.l. e l'avvio del processo penale a carico del ricorrente era dovuta alla sottrazione da parte di questi di alcuni prodotti alimentari provenienti dalla Cina al prescritto controllo sanitario imposto dalla Commissione europea, in ciò pertanto sostanziandosi la contestazione di avere importato in



Italia alimenti non rispondenti ai requisiti di legge, come ribadito anche in sede di redazione della sentenza impugnata.

Ne consegue che, attraverso la contestazione indicata che combinava l'accusa di violazione della legge in materia di importazione di prodotti alimentari destinati al commercio con la decisione comunitaria citata, il ricorrente era perfettamente in grado di comprendere e in realtà ha effettivamente compreso che l'accusa rivoltagli concerneva appunto la sottrazione dei prodotti indicati ai controlli sanitari prescritti.

Il che poi appare riconducibile, contrariamente all'assunto del ricorrente sostenuto nel terzo motivo di ricorso, alla fattispecie incriminatrice, che nel richiamare il rispetto "dei requisiti prescritti dalla presente legge" ha riferimento non solo all'assenza dei "difetti" indicati all'art. 5 della legge medesima, ma anche alla eventuale elusione dei controlli affidati dal precedente art. 1 agli organi pubblici per la tutela della salute pubblica sulla produzione e sul commercio degli alimenti, così come specificati con riguardo ai prodotti in questione provenienti dalla Cina dalla decisione comunitaria citata.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono pertanto infondati.

Col quarto motivo di ricorso, l'imputato pone in dubbio che sia stata raggiunta la prova del fatto che l'importazione dei prodotti dalla Cina sia avvenuta nella vigenza del divieto contenuto nella decisione del 20 dicembre 2002, efficace dal successivo 24 dicembre (art. 8), ricordando che l'unico documento esaminato dal giudice era rappresentato da una fattura emessa da Wong s.r.l. il 9 aprile 2003, utilizzata dal Tribunale per desumerne la destinazione al commercio degli alimenti importati.

La censura è manifestamente infondata.

A parte infatti la considerazione che alcuni prodotti sequestrati all'impresa Wong nell'aprile del 2003 erano in buona parte di rapido deperimento e quindi non potevano essere stati importati da molto tempo in Italia, va ricordato che la decisione della Commissione europea del dicembre 2002 fa-



ceva seguito a due altre decisioni (2001/669/CE del 19 settembre 2001 e 2002/69/CE del 30 gennaio 2002, aventi analogo contenuto e nel loro complesso ben più rigorose con riguardo ai divieti di importazione di alimenti provenienti dalla Cina (e dal Vietnam). Con l'ultima decisione, la Commissione aveva infatti attenuato il contenuto dei divieti in considerazione dell'adozione da parte dei Paesi terzi coinvolti di alcune misure di controllo ritenute totalmente soddisfacenti per quanto riguarda il Vietnam e solo parzialmente con riguardo alla Cina.

Anche il quinto motivo di ricorso appare manifestamente infondato, avendo il Tribunale utilizzato il fatto successivo avvenuto il 12 maggio 2003 (la sottrazione al controllo sanitario di un *container* contenente pesce proveniente dalla Cina importato dalla Wong) come indizio della violazione contestata, unitamente al fatto che in sede di ispezione del 9 e 10 aprile 2003 presso la Wong non era stata rinvenuta la documentazione attestante il controllo sanitario sui prodotti indicati nella fattura Wong e provenienti dalla Cina (come accertato in fatto in sede di giudizio di merito e ora genericamente contestato nel ricorso).

Col sesto motivo, il ricorrente lamenta che il giudice abbia disposto a suo carico la pena accessoria della chiusura definitiva dell'esercizio e della revoca della licenza, sulla sola base dei precedenti penali dell'imputato, mentre avrebbe dovuto altresì effettuare le valutazioni indicate al primo comma dell'art. 12-*bis* della legge (particolare gravità del fatto, da cui sia derivato pericolo per la salute), che sarebbero necessarie anche a norma del secondo comma di tale articolo di legge. In subordine, solleva questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione degli artt. 27, 41 e 42 Cost.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La separata considerazione, il tenore letterale e la *ratio* della ipotesi formulata al secondo comma dell'art. 12-*bis* della legge in parola indicano infatti inequivocabilmente la natura alternativa della stessa rispetto a quella di



cui al primo comma, fondata quest'ultima sull'accertamento in concreto della pericolosità e gravità della prima infrazione alla legge, mentre la prima ravvisa la pericolosità su di un diverso piano, quello dell'autore, già condannato con sentenza irrevocabile per fatti analoghi e quindi non meritevole di proseguire la propria attività di produzione e/o di commercio nel settore degli alimenti.

Né la relativa sanzione appare irragionevole e irragionevolmente lesiva dei diritti costituzionalmente protetti evocati dal ricorrente, trattandosi da un lato comunque di misura relativa ad un determinato limitato settore e dall'altro di misura coerente col fatto che la determina, in particolar modo nei casi, come quello in esame, in cui i precedenti penali specifici siano vicini nel tempo e numerosi.

Anche la questione di legittimità costituzionale proposta appare pertanto manifestamente infondata.

Infine manifestamente infondate appaiono le ultime censure: quella relativa alla quantificazione della pena, in quanto questa è stata stabilita nella specie minore e in misura prossima al minimo e quelle relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in quanto non è dedotto che il ricorrente abbia richiesto tali benefici.


Concludendo, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007

Il Consigliere relatore



Il Presidente

